

Condizioni Generali di Vendita Gruppo RIPOL (08/2016)

§ 1 Condizioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita valgono per tutte le vendite e forniture di rivestimenti termoindurenti (in seguito detti "i prodotti") da parte del Venditore e fanno parte sia delle offerte, sia delle conferme d'ordine del Venditore, sia dei contratti di vendita tra il Venditore ed il Compratore. Non verranno applicate regole o condizioni divergenti o di complemento senza l'espresso consenso del Venditore.

§ 2 Origini del contratto

Le offerte del Venditore non sono vincolanti senza un esplicito obbligo impegnativo in merito. Il contratto (in seguito detto "contratto di vendita") tra il Venditore ed il Compratore ha origine dalla conferma scritta del Venditore dell'ordine del Compratore.

§ 3 Fornitura

- 3.1 Qualora non risulti altro dal contratto di vendita, le condizioni di fornitura saranno interpretate secondo la più recente versione dell'INCOTERMS promulgato dalla Camera di Commercio Internazionale. La proprietà dei prodotti passa al Compratore secondo le condizioni del seguente punto 4.
- 3.2 Le quantità vengono indicate con una tolleranza del $\pm 0,5\%$. Le quantità riportate sui documenti di trasporto si riterranno esatte, a meno che siano dichiaratamente sbagliate.
- 3.3 Nel caso di prodotti realizzati su specifica del cliente, le quantità potranno variare del $\pm 5\%$ (cinque per cento) rispetto all'ordine ricevuto e lo stesso si intenderà evaso con detta tolleranza del $\pm 5\%$ (cinque per cento).
- 3.4 La data di consegna è da ritenersi indicativa e in nessun modo vincolante per il Venditore.
- 3.5 Qualora il Compratore non dovesse fornire per tempo istruzioni per il trasporto o la consegna dovesse avvenire per espressa volontà del Compratore in data posteriore rispetto a quella stabilita dal contratto di vendita, la consegna si considererà effettuata e i prodotti saranno immagazzinati per il compratore a sue spese.

§ 4 Passaggio di proprietà

- 4.1 La proprietà dei prodotti forniti rimane del Venditore fino a quando il prezzo d'acquisto è stato corrisposto completamente dal Compratore al Venditore. Nel periodo in cui il Venditore mantiene il diritto di proprietà, il Compratore custodirà i prodotti per il Venditore. Qualora il Compratore non paghi il prezzo d'acquisto per i prodotti in conformità alle condizioni di pagamento indicate sulla fattura, il Venditore avrà il diritto di riprendere i prodotti senza alcun ulteriore avviso.
- 4.2 Nonostante quanto annotato nel paragrafo 4.1 qui sopra, il Compratore avrà il diritto di usare i prodotti nella propria produzione normale, prima del versamento dell'intero prezzo d'acquisto.
- 4.3 Il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti passa al Compratore subito dopo che la consegna degli stessi è avvenuta, secondo le condizioni applicabili di consegna.

§ 5 Prezzo d'acquisto

- 5.1 I prezzi indicati in conferma d'ordine sono sempre da intendersi senza l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che sarà aggiunta al momento della fatturazione.
- 5.2 Il prezzo si basa sul cambio, le spese doganali, le imposte e altre tasse pubbliche che valgono al momento della redazione del contratto d'acquisto. In caso di eventuali cambiamenti dei tassi di cambio, di imposte applicabili o di tasse pubbliche il giorno dopo la redazione del contratto d'acquisto, il Venditore avrà diritto di variare il prezzo d'acquisto in modo equivalente.
- 5.3 Qualora abbia luogo, prima della data pattuita per la fornitura, un aumento delle spese per l'energia, le materie prime o altre risorse necessarie alla produzione del prodotto, il Venditore avrà il diritto di aumentare in proporzione il prezzo del prodotto ordinato mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto al Compratore: il Compratore avrà a sua volta facoltà in tal caso di recedere per iscritto dal contratto di acquisto entro sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

§ 6 Pagamento

- 6.1 Il prezzo dovrà essere corrisposto secondo le condizioni e modalità di pagamento concordate e che appaiono sulla fattura di vendita. Nel caso in cui il Compratore non paghi la somma dovuta entro il giorno di scadenza, il Venditore avrà il diritto di:
 - a) addebitare gli interessi di mora ex art. 1, comma 5 D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 (tasso BCE maggiorato di 7 punti) sulla somma dovuta;
 - b) addebitare al Compratore tutti costi sostenuti di qualsiasi tipo e natura nonché le spese sopravvenute per l'esazione del capitale e degli interessi maturati;
 - c) sospendere le forniture fino a che siano state pagate tutte le somme dovute.
- 6.2 Le somme di denaro pagate dal Compratore saranno considerate come pagamento delle somme dovute delle fatture scadute in ordine cronologico.

§ 7 Garanzie

- 7.1 Il Venditore garantisce che il prodotto soddisfa le specifiche riportate nelle schede tecniche del prodotto e nel contratto di vendita e che il Venditore trasferirà la proprietà del prodotto. Il Venditore non fornisce alcuna altra garanzia chiaramente espressa o sottintesa e neppure garantisce che il prodotto sia adatto per un certo scopo, a meno che ciò sia stato confermato per iscritto secondo quanto indicato al punto 7.2.

7.2 Raccomandazioni o dichiarazioni riguardanti i prodotti non comportano alcuna garanzia senza una conferma scritta in merito. Il Compratore stesso deve controllare con prove o in altro modo che i prodotti siano adatti all'uso previsto, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano l'uso progettato. Qualora il Venditore abbia preso l'incarico di effettuare prove o esami per conto del Compratore, il Venditore non assume alcuna responsabilità per:

- a) un uso del risultato per uno scopo particolare, a meno che un tale uso non sia stato chiaramente confermato per scritto;
- b) qualsiasi altra interpretazione dei dati diversa da quella che è stata chiaramente presentata;
- c) discordanze dai risultati che si ottengono al di fuori dell'ambiente di laboratorio a causa di altri fattori e/o parametri diversi da quelli fissati per le prove e/o gli esami.

§ 8 Limitazioni di responsabilità

Il Venditore non sarà responsabile della perdita di proventi, di produzione, danni diretti o indiretti di qualsiasi sorta o natura, indipendentemente dal fatto che dipendano o meno da negligenza o colpa grave. Nessuna altra responsabilità potrà essere assunta dal Venditore ad eccezione di quella del prodotto così come descritto nel seguente punto 9. Il Venditore sarà tenuto eventualmente solo a sostituire il prodotto, qualora venga provato che lo stesso sia difettoso o ad indennizzare il Compratore qualora il ritardo della consegna sia imputabile al solo Venditore e superi 4 (quattro) settimane rispetto alla data di consegna originariamente convenuta nel contratto d'acquisto.

§ 9 Responsabilità di prodotto

Il Venditore potrà essere chiamato a rimborsare il Compratore e lo risarcirà per eventuali spese sorte a carico del Compratore a causa di danni a persone o a cose causati da prodotti difettosi, a condizione che il Compratore abbia usato i prodotti solo e unicamente per lo scopo e secondo le modalità descritte nelle rispettive schede tecniche e di sicurezza e a condizione che il Compratore dimostri di avere tenuto la produzione sotto controllo continuo, effettuando sistematici controlli in produzione sia delle materie prime utilizzate, sia dell'affidabilità del ciclo produttivo, sia dei prodotti finiti ottenuti. La responsabilità di indennizzo per danni a cose e persone non potrà comunque in ogni caso essere superiore a € 50.000, = (EURO cinquantamila). Altre eventuali richieste di indennizzo di terze parti, che si riferiscono all'uso dei prodotti, non rientrano nell'ambito della responsabilità del Venditore. Il venditore risponderà solo ed esclusivamente al Compratore.

§ 10 Ispezioni, reclami, notifiche

Immediatamente dopo la consegna dei prodotti, il Compratore dovrà ispezionarli e condurre le analisi o i controlli necessari usando quella accuratezza che è richiesta per i prodotti forniti dal Venditore. Eventuali reclami riguardo alla quantità o allo stato visibile dei prodotti forniti dovranno essere presentati al Venditore entro 1 (un) giorno dalla consegna dei prodotti. Eventuali reclami riguardo a vizi occulti dei prodotti dovranno essere presentati al Venditore entro 3 (tre) mesi dalla consegna. Qualora il Venditore non abbia sporto alcun reclamo entro i termini di cui sopra, si riterrà che i prodotti siano stati ritenuti conformi alle specifiche. I prodotti ritenuti eventualmente difettosi devono essere segregati in attesa di istruzioni da parte del Venditore. Per nessun motivo gli stessi dovranno essere distrutti o rispediti al Venditore senza che prima il Venditore abbia dato il suo assenso scritto in merito.

§ 11 Force majeure

Nessuno dei contraenti del contratto potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inadempimenti avvenuti a causa di eventi al di fuori del controllo del contraente stesso (evento di force majeure). Tra questi ricordiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, eruzioni vulcaniche, calamità naturali di qualsiasi tipo, guerre, eventi terroristici, disastri nucleari, pestilenze, sollevamenti popolari, scioperi o altri conflitti del mercato del lavoro, mancanza di materie prime, di energia elettrica o di altre risorse indispensabili per la produzione, mancanza di servizi di trasporti, avarie in fabbrica, incendi ed esplosioni.

Il contraente che non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di un evento di force majeure, dovrà senza indugio notificare per iscritto in merito l'altra parte contraente ed indicare il tempo previsto per l'adempimento. Ognuna delle parti contraenti ha il diritto di recedere dal contratto qualora la controparte non sia in grado di adempiere ai propri obblighi per un periodo che superi i tre mesi.

§ 12 Circostanze imprevedibili

Qualora le circostanze che esistevano al momento della sottoscrizione del contratto di vendita dovessero mutare prima del giorno della produzione e della fornitura di quanto oggetto del contratto, in modo tale da rendere esageratamente gravoso per uno dei contraenti rispettare quanto previsto nel contratto e qualora non sia stato possibile per il contraente svantaggiato prevedere tale cambiamento, il Venditore ed il Compratore dovranno tentare di raggiungere un compromesso rispettando le intenzioni dei contraenti che erano alla base del contratto, incluso l'equilibrio originario tra i contraenti. Qualora non venga raggiunto un accordo in tempo ragionevole, il contraente danneggiato avrà il diritto di rescindere il contratto di vendita con riferimento alla merce non ancora consegnata.

§ 13 Tribunale competente

Il contratto di vendita sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi e altre regolamentazioni del paese dove si trova la sede centrale del Venditore. Controversie riguardo al contratto di vendita dovranno senza eccezioni essere differite al tribunale competente del luogo dove si trova la sede centrale il Venditore.